

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il termine «origine etnica» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che tale termine, in circostanze come quelle del caso di specie, in cui, ai sensi della legge danese sull'edilizia popolare, si deve ridurre la quota riservata agli alloggi popolari per famiglie nelle «aree di trasformazione» e in cui costituisce una condizione per la qualifica di area di trasformazione che oltre il 50 % dei residenti di una zona residenziale siano «immigrati e loro discendenti provenienti da paesi non occidentali», ricomprenda un gruppo di persone definite come «immigrati e loro discendenti provenienti da paesi non occidentali».
- 2) Qualora la risposta alla prima questione sia in tutto o in parte affermativa, se l'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), debba essere interpretato nel senso che il regime descritto nel caso di specie costituisce una discriminazione diretta o indiretta.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna (Italia) il 21 luglio 2023 — procedimento penale a carico di OB

(Causa C-460/23, Kinshasa⁽¹⁾)

(2023/C 338/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bologna

Parte nel procedimento principale

OB

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la carta dei diritti fondamentali, e segnatamente il principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 paragrafo 1, letto congiuntamente al diritto alla libertà personale e al diritto al patrimonio di cui agli articoli 6 e 17, nonché ai diritti alla vita e all'integrità fisica di cui agli articoli 2 e 3, al diritto d'asilo di cui all'articolo 18 e al rispetto della vita familiare di cui all'articolo 7, osti alle previsioni della direttiva 2002/90/CE⁽²⁾ e della decisione quadro 2002/946/GAI⁽³⁾ (attuate nell'ordinamento italiano con la disciplina di cui all'articolo 12 T.U.I.⁽⁴⁾), nella parte in cui impongono agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni di natura penale a carico di chiunque intenzionalmente favorisca o compia atti diretti a favorire l'ingresso di stranieri irregolari nel territorio dell'Unione, anche laddove la condotta sia posta in essere senza scopo di lucro, senza prevedere al contempo l'obbligo per gli Stati membri di escludere la rilevanza penale di condotte di favoreggiamento dell'ingresso irregolare finalizzate a prestare assistenza umanitaria allo straniero;
- 2) Se la carta dei diritti fondamentali, e segnatamente il principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 paragrafo 1, letto congiuntamente al diritto alla libertà personale e al diritto al patrimonio di cui agli articoli 6 e 17, nonché ai diritti alla vita e all'integrità fisica di cui agli articoli 2 e 3, al diritto d'asilo di cui all'articolo 18 e al rispetto della vita familiare di cui all'articolo 7, osti alla previsione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 12 T.U.I., nella parte in cui sanziona la condotta di chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero nel territorio dello Stato, anche laddove la condotta sia posta in essere senza scopo di lucro, senza escludere al contempo la rilevanza penale di condotte di favoreggiamento dell'ingresso irregolare finalizzate a prestare assistenza umanitaria allo straniero.

⁽¹⁾ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU 2002, L 328, pag. 17).

⁽³⁾ Decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU 2002, L 328, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero — «T.U.I.»).
